



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra:

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
le ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DI CATEGORIA
la FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE S.C.
la FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI S.C.A.

**PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE AZIENDE
AGRICOLE, ANCHE ZOOTECHNICHE, E NELLE
COOPERATIVE AGRICOLE, IVI COMPRESI I
CONSORZI AGRARI, CHE APPLICANO IL REGIME
GIURIDICO PREVISTO DALL'ARTICOLO 28 DEL
D.L. 5/2012**

Premessa

Allo scopo di conseguire le finalità di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni in materia di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, e garantendo in ogni caso l'attività di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, la Giunta provinciale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011 ha approvato uno schema di accordo di programma per la gestione nelle aziende agricole dei rifiuti pericolosi dalle stesse prodotti, con riferimento prioritario agli imballaggi costituiti dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari.

L'accordo di programma è stato sottoscritto in data 8 aprile 2011 tra la Provincia, la Federazione trentina delle cooperative e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale. I rifiuti pericolosi contemplati nel suddetto accordo sono:

- a. CER 15.01.10* - *"imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze"*;
- b. CER 02.01.08* - *"rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose"*;
- c. CER 15.02.02* - *"assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose"* (es. maschere protettive, tute, guanti);
- d. CER 18.02.02* - *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"* (es. siringhe, garze);
- e. CER 18.02.07* - *"medicinali citotossici e citostatici"* (es. antibiotici).

Nella necessità di approfondire alcuni aspetti operativi legati alla corretta gestione in forma semplificata dei rifiuti oggetto dell'accordo di programma, il Vicepresidente della provincia e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti ha provveduto ad emanare la circolare esplicativa di data 4 maggio 2011, prot. n. 267514/A027, con la quale viene chiarito che le semplificazioni previste sono:

- gli operatori utilizzano, per la gestione dei rifiuti considerati, un unico documento di registrazione, ossia il cd. "quaderno di campagna" di cui all'articolo 42 del d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, in sostituzione del registro di carico e scarico diversamente previsto dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006;
- le operazioni di smaltimento dei rifiuti vengono svolte dall'azienda agricola attraverso: la sigillatura dei sacchi, previamente numerati e contenenti i rifiuti per distinte categorie, secondo le indicazioni del gestore della raccolta; la registrazione dei rifiuti sul quaderno di campagna; il conferimento dei rifiuti presso i punti itineranti sul territorio, convenzionati con le associazioni di categoria;
- per le imprese agricole trentine non è quindi necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali presso la CCIAA di Trento, in ragione dell'attivazione del servizio di raccolta dedicato che fa capo al gestore del servizio al quale sono riferiti gli adempimenti amministrativi ed autorizzativi;
- l'esenzione dall'iscrizione al SISTRI.

Nella suddetta circolare vengono inoltre richiamate esplicitamente le tipologie di rifiuto di cui alle lettere a., b. e c. sopra elencate, mentre vengono omesse le tipologie appartenenti alla categoria dei rifiuti sanitari originati dall'attività di cura agli animali, contraddistinte dal codice CER 18.--.--, dal momento che nel frattempo era emersa la

necessità di un ulteriore approfondimento con le strutture veterinarie pubbliche per definire la loro corretta gestione conformemente alle norme sanitarie di settore.

La scadenza dell'accordo citato, inizialmente prevista al 31 dicembre 2011, è stata successivamente prorogata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2969 del 30 dicembre 2011, al 1 giugno 2012, nelle more di quanto stabilito dall'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, o comunque dalle norme statali in materia di tracciabilità dei rifiuti (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI) che fossero eventualmente intervenute nel frattempo.

I dati positivi riguardanti la raccolta dei rifiuti pericolosi gestiti nell'ambito dell'accordo di programma del 2011 hanno spinto recentemente alcune associazioni di categoria, anche del comparto zootecnico, a chiedere l'ampliamento delle tipologie di rifiuti pericolosi previsti dall'accordo stesso e il suo allargamento anche ad alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, ancorché per questi ultimi il d.lgs. 152/2006 preveda già adempimenti amministrativi semplificati.

E' stata quindi valutata la necessità di sottoscrivere un nuovo accordo di programma in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, anche zootecniche, armonizzato con la parte quarta del d.lgs. 152/2006, accorpando in un unico flusso, ancorché con modalità specifiche, rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, con lo scopo di:

- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese agricole comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori di rifiuti;
- favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- migliorare l'efficacia dei controlli pubblici sulla gestione dei rifiuti.

I rifiuti prodotti nel corso dell'attività agricola trovano riscontro nell'allegato D al d.lgs. 152/2006, in via generale, all'interno della categoria 02, sottocategoria 02.01 del predetto elenco "*rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acqua coltura, selvicoltura, caccia e pesca*". Tuttavia alcune tipologie di rifiuti aventi origine specifica condivisa con altre attività produttive ovvero la cui raccolta viene gestita all'interno di specifici circuiti organizzati a norma di legge, vengono inquadrati all'interno di altre categorie (es. oli minerali della categoria 13 "*Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)*" e imballaggi nella categoria 15 "*Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)*").

Con riferimento specifico ai rifiuti costituiti dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari utilizzati dalle aziende agricole, si precisa che – benché spetti al singolo produttore l'individuazione del codice da attribuire al rifiuto prodotto – gli stessi integrano la fattispecie degli imballaggi primari, in quanto utilizzati per contenere il prodotto (nello specifico il fitofarmaco). Conseguentemente il codice di riferimento dovrà essere ricercato all'interno della categoria 15 del predetto elenco "*Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)*".

Posto che i contenitori sono a contatto con i prodotti impiegati nei trattamenti fitosanitari, i primi assumono di conseguenza il medesimo indice di pericolosità dei secondi. Pertanto i contenitori vuoti vanno individuati con la voce specifica *imballaggi*

contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (codice CER 150110) presente nella categoria di riferimento (15) quando il prodotto fitosanitario viene dichiarato pericoloso dalla casa produttrice. Diversamente, quando cioè i prodotti fitosanitari non sono dichiarati pericolosi, i contenitori vanno individuati con le restanti voci specifiche presenti nella categoria di riferimento (15) a seconda del materiale di cui sono costituiti (es. CER 15.01.02 – imballaggi in plastica, CER 15.01.04 – imballaggi metallici, ecc.).*

Con riferimento invece ai rifiuti a potenziale rischio infettivo derivanti dal trattamento e la prevenzione delle malattie degli animali, essi sono individuati all'interno della categoria 18, sottocategoria 18.02 *“rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali”* del predetto elenco e agli stessi è attribuito il codice CER 18.02.02* *“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”*. La condizione di potenziale rischio infettivo si concretizza, secondo la definizione fornita all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, (Disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) nei rifiuti che:

“3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;

3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto o escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi”.

Dalla lettura coordinata degli articoli 188-ter, comma 2, lettere a) e b), e 190, comma 1, del d.lgs. 152/2006, i produttori di rifiuti pericolosi sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dello stesso d.lgs. 152/2006.

In base a quanto stabilito all'articolo 39, comma 9, del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, così come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) gli imprenditori agricoli che producono e trasportano i propri rifiuti pericolosi per la consegna ad un sistema organizzato di raccolta, purché tali trasporti siano effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. Inoltre al comma 10 dello stesso articolo 39 viene stabilito che gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore del circuito organizzato di raccolta e copia cartacea delle schede SISTRI - Area Movimentazione, sottoscritte e consegnate dal gestore del medesimo circuito.

Tuttavia in base a quanto stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI è rimasto sospeso fino al compimento delle verifiche amministrative e funzionali di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006 resi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti obbligati, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs.

152/2006 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 205/2010.

In data 19 aprile 2013 è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 96 del 20 marzo 2013 recante *"Termini di riavvio progressivo del Sistris"*, il quale all'articolo 1, comma 1, stabilisce che *"Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all'articolo 3 comma 1 lett. c), d), e), f), g), h), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche e integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013"*, mentre al comma 2 dello stesso articolo stabilisce che *"Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014"*. Lo stesso decreto stabilisce all'articolo 3 (regime transitorio) che *"Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del SISTRI prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 1980 e 193 del Decreto Legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*.

In base a quanto stabilito dall'articolo 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, i soggetti che non aderiscono al Sistema SISTRI hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui debbono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Lo stesso obbligo continua ad applicarsi fino alla data iniziale di operatività del Sistema SISTRI, anche per i soggetti che sono tenuti alla sua adesione.

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti si ritengono correttamente svolte attraverso l'attività di raccolta organizzata con cadenze predefinite e presso punti itineranti sul territorio, esercitata dai soggetti autorizzati e specificamente convenzionati con le associazioni di categoria, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia ambientale. A tal fine il contenitore (es. sacco), sigillato e numerato secondo le indicazioni fornite direttamente dal gestore del servizio di raccolta, può essere trasportato dalla sede aziendale al punto itinerante di raccolta senza ulteriori adempimenti a carico dell'agricoltore. La sigillatura dei contenitori preventivamente numerati nonché la loro registrazione sulla documentazione alternativa prevista dal presente accordo possono rappresentare sufficienti garanzie di tracciabilità dei rifiuti.

In base a quanto stabilito all'articolo 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, e a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, sono iscritti in una apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui allo stesso articolo, in base alla presentazione di una comunicazione da parte dell'interessato alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente. Nel caso in cui non ricorrano i suddetti presupposti, i soggetti di cui sopra sono tenuti all'iscrizione all'Albo in via ordinaria. Nel caso di specie tuttavia, dal momento che i rifiuti in questione vengono consegnati ad un soggetto terzo nell'ambito della raccolta itinerante e purché le quantità di rifiuti pericolosi non superi i limiti sopra indicati (trenta chilogrammi o trenta litri al giorno), non si integra di fatto l'attività di trasporto così come intesa nel capoverso precedente; pertanto le imprese agricole, se attivano la suddetta modalità di conferimento, sono esenti sia dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che

dalla redazione del formulario di identificazione per il trasporto di cui all'articolo 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Considerato che:

- ~ la gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole, anche zootecniche è assoggettata alla disciplina stabilita dalla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- ~ l'articolo 183, comma 1, del d.lgs. 152/2006 definisce come produttore *"il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti"*;
- ~ ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del d.lgs. 152/2006, gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti sono, in via primaria, a carico del produttore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad altro soggetto che effettua le operazioni di smaltimento/recupero;
- ~ per quanto concerne la classificazione dei rifiuti, l'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006 stabilisce che *"ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi"*;
- ~ ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera a), del d.lgs. 152/2006, i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., sono classificati *rifiuti speciali*;
- ~ ai sensi dell'articolo 2135 c.c. *"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse"*;
- ~ dalla lettura coordinata dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 184 del d.lgs. 152/2006 e della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2001, ai fini dell'applicazione dell'elenco dei rifiuti conformemente alle direttive europee, sono considerati *"pericolosi"* i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco "*", nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della stessa parte quarta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: "tossico", "nocivo", "irritante", "infettivo", ecc.);
- ~ a commento dell'elenco europeo dei rifiuti riportato all'allegato D al d.lgs. 152/2006, al punto 5 viene tuttavia stabilito che *"Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose (si vedano le tipologie di rifiuto dell'allegato D contrassegnate con asterisco "**"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I"*;

- ~ l'elenco del citato allegato D riporta i diversi tipi di rifiuti contrassegnati da un codice a tre coppie di cifre, delle quali la prima che identifica i rifiuti dallo 01 al 12 e dal 17 al 20 in base alla fonte di produzione, dal 13 al 16 per i casi residuali;
- ~ è opportuno, nello spirito della semplificazione e della razionalizzazione nella gestione dei rifiuti consentite dalla normativa vigente, unificare le procedure di registrazione dei trattamenti fitosanitari e di registrazione dei trattamenti veterinari di cui al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, con quella di gestione dei rifiuti pericolosi prodotti dalle aziende agricole in generale e dalle aziende zootecniche, attraverso la compilazione di un unico documento (registro dei trattamenti fitosanitari di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, per le aziende agricole e registro dei trattamenti di cui al d.lgs. n. 158/2006 per le aziende zootecniche), garantendo in ogni caso la completezza delle informazioni richieste dalle relative norme di settore;
- ~ le semplificazioni previste dal presente accordo relativamente alla gestione dei rifiuti pericolosi possono attuarsi nelle more dell'entrata operativa del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 152/2006;
- ~ l'articolo 28 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e modificato dall'articolo 52, comma 2-ter, lettera b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, ha apportato alcune significative modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare introducendo alcune semplificazioni relativamente alla movimentazione aziendale e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole;
- ~ in particolare il comma 1 del citato articolo 28 inserisce all'articolo 193 "*Trasporto dei rifiuti*" del d.lgs. 152/2006 il comma 9-bis, il quale stabilisce che "*La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo*";
- ~ in particolare il comma 2 dello stesso articolo 28 ha integrato la definizione di "*deposito temporaneo*" dei rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del d.lgs. 152/2006, estendendone la condizione originaria "*nel luogo in cui gli stessi sono prodotti*" alla seguente fattispecie "*o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,...*";
- ~ applicando il regime giuridico dell'articolo 28 del decreto legge 5/2012, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole può essere quindi considerato la sede della cooperativa o, in alternativa, del consorzio cui gli imprenditori agricoli

sono associati, mentre tutte le fasi di gestione di detti rifiuti effettuate dall'agricoltore prima del deposito temporaneo vengono di fatto considerate movimentazioni interne allo stesso luogo di produzione.

Visti:

- ~ l'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede la possibilità da parte delle autorità competenti di stipulare appositi accordi di programma per *"l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti"*;
- ~ l'articolo 11, comma 5, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, il quale stabilisce che la Giunta provinciale può stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici e con le imprese presenti sul mercato o con le associazioni di categoria per assicurare il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di imballaggio nel territorio provinciale;
- ~ l'articolo 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, (*Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*) il quale stabilisce, al comma 3, che gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono conservare presso l'azienda un registro dei trattamenti, annotando su di esso entro 30 giorni dall'esecuzione dei trattamenti i dati relativi alle operazioni effettuate (coltura trattata, estensione in ettari, data del trattamento, prodotto utilizzato, quantità impiegata, ecc.);
- ~ il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali), pur disponendo il divieto di impiego delle sostanze summenzionate nelle produzioni animali, prevede un'espressa deroga all'articolo 5 per consentire la somministrazione per fini di trattamento zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, procedendo alla registrazione dei medicinali prescritti su un registro vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

Tutto ciò premesso

le parti sopra denominate convengono quanto segue

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Premesse)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma e costituisce il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2
(Oggetto, finalità e contenuti dell'accordo)

1. Il presente accordo ha per oggetto la gestione di taluni specifici rifiuti prodotti dalle aziende agricole, anche zootecniche, nonché dalle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e modificato dall'articolo 52, comma 2-ter, lettera b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito *articolo 28 del d.l. 5/2012*), nonché il loro conferimento al servizio di raccolta convenzionato con le loro organizzazioni di rappresentanza.

2. La finalità del presente accordo è quella di razionalizzare e semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese agricole, anche zootecniche, nonché dalle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, operanti sul territorio provinciale, nelle procedure di gestione dei propri rifiuti, favorendo la raccolta differenziata, nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni in materia di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo in ogni caso l'efficacia dei controlli pubblici sulla tracciabilità dei rifiuti prevista dalle norme vigenti.

3. Il presente accordo di programma ha come obiettivo l'organizzazione di un sistema di raccolta incentrato sul conferimento diretto da parte delle imprese agricole, anche zootecniche, nonché delle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, dei propri rifiuti ad un soggetto espressamente individuato dalle organizzazioni di rappresentanza del comparto agricolo e zootecnico e regolarmente autorizzato ai sensi delle norme vigenti alla raccolta e trasporto dei rifiuti conto terzi.

Articolo 3
(Impegni della Provincia autonoma di Trento)

1. Ai fini del presente accordo le articolazioni della Provincia autonoma di Trento, per quanto di loro rispettiva competenza, si impegnano a:

- a) garantire l'informazione agli utenti nonché al personale addetto al controllo e alla vigilanza circa gli obiettivi, le norme e le indicazioni operative contenute nel presente accordo;
- b) adottare, nel rispetto delle norme vigenti e del presente accordo di programma, le necessarie misure di controllo.

Articolo 4
(Impegni delle organizzazioni professionali e delle federazioni di categoria)

1. Le organizzazioni professionali e le federazioni di categoria affidano l'organizzazione del servizio di raccolta itinerante dei rifiuti oggetto del presente accordo, facendosene garanti, a soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 2012 del d.lgs. 152/2006 per le categorie di attività specifiche corrispondenti al servizio svolto.

2. Le organizzazioni professionali e le federazioni di categoria si impegnano a promuovere la diffusione e la formazione professionale degli utenti del presente accordo circa gli obiettivi, le norme e le indicazioni operative in esso contenute.

ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI

Articolo 5

(Adempimenti sostitutivi del registro di carico e scarico dei rifiuti)

1. Al fine degli adempimenti previsti dall'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le aziende agricole in generale e per le aziende zootecniche che non aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), produttrici di rifiuti classificati pericolosi indicati nell'elenco allegato al presente accordo del quale fa parte integrante e sostanziale, le modalità di registrazione previste dal registro di carico e scarico dei rifiuti sono sostituite dalle annotazioni effettuate sul registro dei trattamenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, (quaderno di campagna) per le aziende agricole in generale, e di cui all'articolo 15 del d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158, per le aziende zootecniche. Il registro dei trattamenti delle aziende agricole (quaderno di campagna) è corredato da appositi fogli costituenti parte materialmente connessa e integrante dello stesso, nei quali sono annotate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti classificati pericolosi.
2. Il registro dei trattamenti delle aziende zootecniche, già tenuto ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158, è integrato con le annotazioni relative alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti classificati pericolosi, utilizzando, in ordine progressivo, una finca (riga) della pagina "NOTE" per l'annotazione di ogni singola operazione (carico o scarico).
3. In relazione a quanto stabilito dal presente articolo, per la gestione dei rifiuti classificati pericolosi, nel registro, o nei suoi fogli integranti (per le aziende agricole in generale) devono essere indicati i seguenti dati:
 - a) le date di carico e di scarico;
 - b) il codice CER del rifiuto;
 - c) la quantità del rifiuto (espressa in litri, kg o unità);
 - d) i soggetti che effettuano la raccolta a cui vengono consegnati i rifiuti;
 - e) gli estremi del documento rilasciato dai soggetti di cui alla lettera d), da conservarsi secondo quanto previsto dall'articolo 7.
4. Il modello dei fogli richiamati al comma 1 e le annotazioni di cui al comma 2 sono predisposti o formulati in modo da garantire la rappresentazione delle informazioni di cui al comma 3.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, valgono le seguenti indicazioni:
 - a) la data di "carico" coincide, di norma, con il deposito definitivo dei rifiuti nei contenitori utilizzati per la raccolta; nel caso degli imballaggi di prodotti fitosanitari (CER 15.01.10*) la data di "carico" coincide, in particolare, con il completo svuotamento degli imballaggi stessi ed il loro definitivo deposito negli appositi sacchi;
 - b) la data di "scarico" coincide con quella in cui i rifiuti pericolosi detenuti vengono consegnati al soggetto convenzionato che effettua la raccolta.
6. L'annotazione dell'operazione di carico dei rifiuti classificati pericolosi avviene di norma al momento della collocazione degli stessi nei rispettivi contenitori e relativa chiusura/sigillatura e comunque non oltre il termine di 10 giorni successivi alle citate operazioni. Ai fini di questa annotazione sono indicati il codice CER, la data e la

quantità espressa in unità di misura adeguate alla tipologia di riferimento (es. litri/kg di imballaggi di prodotti fitosanitari, n. di filtri, di maschere, di tute, ecc.).

Articolo 6

(Adempimenti per il deposito temporaneo dei rifiuti)

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al presente accordo deve essere effettuato separatamente per ciascuna tipologia di rifiuto nei contenitori utilizzati per la raccolta. In particolare:

- I) nel caso dei rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (CER 18.02.02*), devono essere utilizzati appositi contenitori rigidi per oggetti pungenti/taglienti, in conformità alle disposizioni contenute nel d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in materia di gestione dei rifiuti sanitari;
- II) nel caso dei rifiuti liquidi devono essere utilizzati appositi contenitori rigidi a tenuta in metallo o plastica a seconda delle caratteristiche chimiche dei rifiuti, provvisti di intercapedine o di bacino di contenimento, di idonee chiusure atte ad evitare lo sversamento del contenuto e accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza. In particolare ogni tipo di olio deve essere stoccato separatamente evitando miscele con altri liquidi esterni e i contenitori devono essere etichettati secondo le norme che disciplinano l'imballaggio dei rifiuti pericolosi;
- III) in tutti i casi è fatto obbligo di raggruppare i rifiuti separatamente per singole tipologie e di stocarli in contenitori con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti ed in particolare alle loro caratteristiche di pericolosità.

Articolo 7

(Adempimenti documentali per il trasporto)

1. Al fine degli adempimenti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le aziende agricole in generale e per le aziende zootecniche, nonché per le cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, produttrici dei rifiuti indicati nell'elenco allegato al presente accordo del quale fa parte integrante e sostanziale, il formulario di identificazione per il trasporto è sostituito da copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati dalle associazioni o organizzazioni di categoria con il gestore del circuito organizzato di raccolta e copia cartacea delle schede SISTRI - Area Movimentazione, sottoscritte e consegnate dal gestore del medesimo circuito.

Articolo 8

(Conservazione ed esibizione dei documenti ambientali)

1. Ai fini della validità del presente accordo, l'imprenditore agricolo, anche zootecnico, nonché le cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, sono tenuti a conservare copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati dalle associazioni o organizzazioni di categoria con il gestore del circuito organizzato di raccolta e copia cartacea delle schede SISTRI - Area Movimentazione, sottoscritte e consegnate dal gestore del medesimo circuito. Per le aziende agricole tale documentazione viene conservata assieme al

registro dei trattamenti di cui all'articolo 5 corredato, secondo quanto previsto dal presente accordo per le aziende agricole in generale (quaderno di campagna), dagli appositi fogli per l'annotazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti.

2. I documenti previsti dal presente accordo di programma devono essere resi disponibili in ogni momento agli organi di controllo e devono essere conservati presso la sede dell'azienda agricola o presso sua organizzazione delegata, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (SISTRI e Albo nazionale gestori ambientali)

1. Le imprese agricole, anche zootecniche, nonché le cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del d.l. 5/2012, produttrici di rifiuti classificati pericolosi non sono tenute ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, e pertanto possono avvalersi del presente accordo di programma, purché i trasporti dei rifiuti pericolosi per la consegna ad un circuito organizzato di raccolta siano effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

Articolo 10 (Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo di programma è valido per la durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione. Limitatamente ai soli rifiuti classificati pericolosi la suddetta durata è ridotta fino alla data di applicazione delle norme relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Articolo 11 (Attuazione dell'accordo)

1. Le organizzazioni professionali di categoria e le federazioni firmatarie del presente accordo ne danno attuazione attraverso specifiche convenzioni con soggetti terzi in regola con le norme vigenti in materia di raccolta e trasporto di rifiuti, anche in forma circoscritta ad un numero limitato di rifiuti rispetto all'elenco allegato.


Lì,

Letto, firmato e sottoscritto

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Alberto Pacher

Vicepresidente f.f. con competenza in materia di
tutela dell'ambiente




COLDIRETTI TRENTO




CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI




ASSOCIAZIONE CONTADINI TARENTINI




CONFAGRICOLTURA DEL TARENTINO




FEDERAZIONE COLTIVATORI TARENTINI -
A.I.C.



FEDERAZIONE TARENTINA DELLA
COOPERAZIONE S.C.



FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI
S.C.A.



ALLEGATO

ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELL'ACCORDO

RIFIUTI PERICOLOSI	
Descrizione rifiuto	Codice C.E.R.
<i>Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose (rimanenze di prodotti fitosanitari, prodotti fitosanitari revocati o scaduti)</i>	02.01.08*
<i>Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati</i>	13.02.04*
<i>Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati</i>	13.02.05*
<i>Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione</i>	13.02.06*
<i>Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile</i>	13.02.07*
<i>Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione</i>	13.02.08*
<i>Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari)</i>	15.01.10*
<i>Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (es. maschere protettive, tute, guanti, stracci, carta, segatura)</i>	15.02.02*
<i>Filtri dell'olio</i>	16.01.07*
<i>Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. aghi, garze, bendaggi, e altro materiale da medicazione impiegati negli allevamenti zootecnici)</i>	18.02.02*
RIFIUTI NON PERICOLOSI	
Descrizione rifiuto	Codice C.E.R.
<i>Rifiuti plastici (es. teli in nylon per pacciamatura, per copertura delle serre, degli insilati, reti e spaghi delle balle di fieno, reti antigrandine, tubi dell'irrigazione, ecc, esclusi gli imballaggi)</i>	02.01.04
<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02 (es. guanti in lattice/nylon monouso non contaminati da sostanze pericolose)</i>	15.02.03
<i>Imballaggi in materiali misti</i>	15.01.06
<i>Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07 (medicinali non citotossici e non citostatici)</i>	18.02.08